

Codice A1420B

D.D. 29 dicembre 2022, n. 2701

Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività inerenti la gestione della procedura di erogazione del "Buono Domiciliarità" previsto ai sensi del PR FSE Plus OS K. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anni 2023, 2024 e 2025: accertamenti di complessivi euro 665.863,25 sui capitoli di entrata europeo 28607 e statale 21638, annualità 2023, 2024 e 2025; contestuali impegni



ATTO DD 2701/A1420B/2022

DEL 29/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività inerenti la gestione della procedura di erogazione del "Buono Domiciliarità" previsto ai sensi del PR FSE Plus OS K. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anni 2023, 2024 e 2025: accertamenti di complessivi euro 665.863,25 sui capitoli di entrata europeo 28607 e statale 21638, annualità 2023, 2024 e 2025; contestuali impegni di spesa con movimenti delegati di euro 812.028,34 o.f.i. sui capitoli di spesa europeo, statale e regionale 110422, 110424 e 110426, annualità 2023, 2024 e 2025.

Vista la Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i., con la quale la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte S.p.A. il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, attraverso lo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, tra cui la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, di agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

Dato atto che Finpiemonte S.p.A. è una società controllata dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione del 99,913% del capitale sociale in forza della D.G.R. n. 44-2724 del 29 dicembre 2020 che opera in regime di *in house providing*, a seguito di istanza della Regione Piemonte n. 10444 del 2 febbraio 2018, inserita, con Delibera n. 143 del 27 febbraio 2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque

denominati;

Tenuto conto che l'art. 2 comma 4 della predetta legge dispone che: *“I rapporti tra la Finpiemonte s.p.a. e i soci, per lo svolgimento di attività affidate alla società, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale”*;

Vista la D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 con la quale è stata approvata la nuova Convenzione quadro per gli affidamenti a Finpiemonte;

Vista la D.G.R. n. 33 – 5720 del 30 settembre 2022 *“Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.”*;

Considerato che il FSE Plus 2021/2027 nell'Obiettivo Specifico K prevede la realizzazione di Misure di inclusione sociale volte a favorire l'accesso a servizi sociosanitari per persone in situazioni di fragilità economica e sociale e con limitazioni all'autonomia. Periodo 2022-2024;

Vista la D.G.R. n. 27-6320 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzo *“Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari”*;

Preso atto che tale misura prevede l'erogazione di un contributo a copertura delle spese sostenute per l'accudimento di persone in situazioni di fragilità economica e sociale e con limitazioni all'autonomia;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 15 - 675 del 29/11/2022 che approva i documenti relativi al Sistema di gestione e controllo del Programma FSE+ 2021-2027, nell'ambito del quale è previsto, in capo a Finpiemonte S.p.A., l'assunzione del ruolo di organismo intermedio;

Ritenuto di prevedere un affidamento in regime di *“in house providing”* in favore di Finpiemonte S.p.A. di parte delle attività procedurali connesse al rilascio ed alla liquidazione del *“Buono domiciliarità”* previsto dalla misura in oggetto:

Rilevato che le attività oggetto dell'affidamento riguardano:

Erogazione dei Buoni

- Acquisizione dei flussi di rendicontazione dalla piattaforma *“Piemonte Tu”*;
- Esame delle richieste di pagamento da parte dei beneficiari;
- Verifica della dichiarazione sostitutiva di atto notorio integrante la richiesta -> completezza e coerenza con i dati di cui a punti successive
- Verifica della presenza del contratto tra beneficiario e soggetto erogante il servizio di assistenza-> vigenza e coerenza dei dati con dichiarazione giustificativi di spesa
- Verifica dei giustificativi di spesa (ricevute versamenti contributivi/fatture,)-> → coerenza con i dati del contratto e della dichiarazione
- Verifica dell'assenza su *“Piemonte Tu”* di elementi ostativi al pagamento (avvisi da parte degli enti gestori o altro)
- Segnalazione al settore regionale affidante di eventuali anomalie nelle richieste (documentazione errata o mancante, ecc.)
- Erogazione delle richieste approvate mediante bonifico bancario e conseguenti registrazioni contabili

- Monitoraggio trimestrale delle richieste pervenute e segnalazione al settore regionale affidante delle richieste mancanti
- Trasmissione ai beneficiari degli eventuali provvedimenti di revoca e gestione dei recuperi

Controlli a campione del 10%

Si ipotizza di controllare il 10% dei buoni erogati (450) attraverso controlli presso i 48 enti gestori regionali.

- definizione dei criteri di campionamento ed estrazione del campione
- Esecuzione dei controlli in modalità telematica
- Gestione delle comunicazioni con gli enti gestori (avvio e chiusura del controllo, richiesta integrazioni, ecc.)
- Trasmissione degli esiti al settore affidante

Vista, al riguardo, l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo P.E.C., con nota del 27.10.2022 prot. n. 22-35398, acquisita agli atti con prot.n. 41587 del 07.11.2022 ed integrata con successiva nota del 19.12.2022, prot. n. 46940, acquisita agli atti con prot. n.49384 del 20.12.2022;

Rilevato che l'offerta economica presentata prevede la seguente quantificazione stimata dei costi: euro 630.360 (iva esclusa) considerando 24000 richieste di rimborso su un arco temporale di 36 o 42 mesi, riferito a circa 3000 buoni concessi, prevedendo un impegno medio di 0,5 ore per ciascuna erogazione e l'adozione di provvedimenti di revoca su circa il 10% dei soggetti beneficiari, applicando il costo orario di euro 52,53;

Dato atto che, ai sensi della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.02.2018 e della D.D. n. 43 del 27.02.2018, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità della citata offerta;

Considerato che, per le attività svolte, si ritengono congrui i costi consuntivati che ammontano a complessivi euro 812.028,34 (o.f.i.), in quanto viene rispettata la tariffa oraria media di euro 52,53 così come stabilito dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "*Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)*" e dalla determinazione n. 43 del 27 febbraio 2018 con cui è stato adottato il documento recante la "*Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in-house ai sensi dell'art 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*";

Ritenuto opportuno approvare l'offerta di servizio pervenuta per la definizione dei corrispettivi dovuti per la gestione del "Buono domiciliarità";

Ritenuto, pertanto di:

1) avvalersi del supporto di Finpiemonte S.p.A e procedere con l'affidamento delle attività e delle funzioni connesse alla gestione della procedura di erogazione del Buono Domiciliarità, in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18.12.2020, nonché alla D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte;

2) accertare sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023, 2024 e 2025 nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze (cod. versante 84657):

- Annualità 2023

euro 129.924,54 sul capitolo di entrata europeo 28607 (codice Progetto 2022/96);

euro 136.420,76 sul capitolo di entrata statale 21638 (codice Progetto 2022/97).

- Annualità 2024

euro 129.924,54 sul capitolo di entrata europeo 28607 (codice Progetto 2022/96);

euro 136.420,76 sul capitolo di entrata statale 21638 (codice Progetto 2022/97).

- Annualità 2025

euro 64.962,27 sul capitolo di entrata europeo 28607 (codice Progetto 2022/96);

euro 68.210,38 sul capitolo di entrata statale 21638 (codice Progetto 2022/97).

3) impegnare con movimenti delegati registrati dai referenti contabili della Direzione Istruzione formazione e lavoro (A1500A) a favore di Finpiemonte S.p.A con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54 - c.f. 01947660013 - codice beneficiario 12613 la somma complessiva di Euro 812.028,34 (o.f.i.), con la seguente articolazione:

Annualità 2023 € 324.811,34 (o.f.i.):

- capitolo di spesa europeo 110422 euro 129.924,54 (o.f.i.) (vincolo accertamento 2023 assunto sul capitolo 28607 con il presente atto - cod. progetto 2022/96);

- capitolo di spesa statale 110424 euro 136.420,76 (o.f.i.) (vincolo accertamento 2023 assunto sul capitolo 21638 con il presente atto - cod. progetto 2022/97);

- capitolo di spesa regionale 110426 euro 58.466,04 (o.f.i.).

Annualità 2024 € 324.811,34 (o.f.i.):

- capitolo di spesa europeo 110422 euro 129.924,54 (o.f.i.) (vincolo accertamento 2024 assunto sul capitolo 28607 con il presente atto - cod. progetto 2022/96);

- capitolo di spesa statale 110424 euro 136.420,76 (o.f.i.) (vincolo accertamento 2024 assunto sul capitolo 21638 con il presente atto - cod. progetto 2022/97);

- capitolo di spesa regionale 110426 euro 58.466,04 (o.f.i.).

Annualità 2025 € 162.405,66 (o.f.i.):

- capitolo 110422 euro 64.962,27 (o.f.i.) (vincolo accertamento 2025 assunto sul capitolo 28607 con il presente atto - cod. progetto 2022/96);

- capitolo 110424 euro 68.210,38 (o.f.i.) (vincolo accertamento 2025 assunto sul capitolo 21638 con il presente atto - cod. progetto 2022/97);

- capitolo 110426 euro 29.233,01 (o.f.i.).

Dato atto che gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti provvedimenti;

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- il D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021;
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021. Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte.;
- la D.G.R. n. 1 - 3082 del 16 aprile 2021 di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R. "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- la D.G.R. n. 4 - 5458 del 3 agosto 2022 Regolamento (UE) n. 1060/2021. Recepimento del Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18 luglio 2022.;

determina

1) di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività di gestione della procedura di erogazione del “buono domiciliarietà” nell’ambito della misura “Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare” a valere sul PR FSE + 21-27.

2) di stabilire che la gestione delle attività debba avvenire secondo quanto stabilito nello schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A. - Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo atto e sino al 31/12/2025.

2) di stabilire che il corrispettivo dovuto per la realizzazione di tali attività è pari a euro 812.028,34 (o.f.i.) complessivi.

3) di accertare sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023, 2024 e 2025 nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze (cod. versante 84657):

Annualità 2023

- euro 129.924,54 sul capitolo di entrata europea 28607 (codice Progetto 2022/96);
- euro 136.420,76 sul capitolo di entrata statale 21638 (codice Progetto 2022/97).

Annualità 2024

- euro 129.924,54 sul capitolo di entrata europeo 28607 (codice Progetto 2022/96);
- euro 136.420,76 sul capitolo di entrata statale 21638 (codice Progetto 2022/97).

Annualità 2025

- euro 64.962,27 sul capitolo di entrata europeo 28607 (codice Progetto 2022/96);
- euro 68.210,38 sul capitolo di entrata statale 21638 (codice Progetto 2022/97).

4) di impegnare con movimenti delegati registrati dai referenti contabili della Direzione Istruzione formazione e lavoro (A1500A), a favore di Finpiemonte S.p.A con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54 - c.f. 01947660013 - codice beneficiario 12613 la somma complessiva di Euro 812.028,34 (o.f.i.), con la seguente articolazione:

Annualità 2023 € 324.811,34 (o.f.i.):

- capitolo di spesa europeo 110422 (40%) euro 129.924,54 (o.f.i.) (vincolo accertamento 2023 assunto sul capitolo 28607 con il presente atto - cod. progetto 2022/96);
- capitolo di spesa statale 110424 (42%) euro 136.420,76 (o.f.i.) (vincolo accertamento 2023 assunto sul capitolo 21638 con il presente atto - cod. progetto 2022/97);
- capitolo di spesa regionale 110426 (18%) euro 58.466,04 (o.f.i.).

Annualità 2024 € 324.811,34 (o.f.i.):

- capitolo di spesa europeo 110422 (40%) euro 129.924,54 (o.f.i.) (vincolo accertamento 2024 assunto sul capitolo 28607 con il presente atto - cod. progetto 2022/96);
- capitolo di spesa statale 110424 (42%) euro 136.420,76 (o.f.i.) (vincolo accertamento 2024 assunto sul capitolo 21638 con il presente atto - cod. progetto 2022/97);
- capitolo di spesa regionale 110426 (18%) euro 58.466,04 (o.f.i.).

Annualità 2025 € 162.405,66 (o.f.i.):

- capitolo 110422 (40%) euro 64.962,27 (o.f.i.) (vincolo accertamento 2025 assunto sul capitolo 28607 con il presente atto - cod. progetto 2022/96);
- capitolo 110424 (42%) euro 68.210,38 (o.f.i.) (vincolo accertamento 2025 assunto sul capitolo 21638 con il presente atto - cod. progetto 2022/97);
- capitolo 110426 (18%) euro 29.233,01 (o.f.i.).

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5) di dare atto che, con successivi provvedimenti, verranno trasferite le risorse occorrenti alla copertura del valore economico dei "Buoni domiciliarietà" assegnati.

Agli oneri fiscali sarà applicata la disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "Split Payment" – previsto art. 1 del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50, convertito nella legge 21/06/2017 n. 96).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione trasparente".

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo complessivo: Euro 812.028,34 (o.f.i.)

Responsabile del procedimento: Dott. Osvaldo Milanesio

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE

(A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione ed innovazione sociale)

Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio

Allegato

Rep. - n.

REGIONE PIEMONTE

**SCHEMA DI CONTRATTO TIPO PER L’AFFIDAMENTO A
FINPIEMONTE S.p.A. DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLA
PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL BUONO DOMICILIARITA’ A
VALERE SUL PR FSE PLUS 2021-2027 PRIORITA’ III
“INCLUSIONE SOCIALE”. ATTO D’INDIRIZZO APPROVATO CON
D.G.R. N. 27-6320 DEL 22 DICEMBRE 2022**

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Sanità e Welfare, in persona del
Dirigente di Settore pro tempore dott. Osvaldo MILANESIO, nato a
_____ il 13.11.1972, domiciliato/a per l’incarico presso la Regione
Piemonte, in Torino _____, C.F. n. 80087670016 (nel seguito
Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,
capitale sociale Euro _____ i.v., con codice fiscale e numero di
iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del
Direttore Generale _____ a ciò facoltizzato per procura a
rogito _____ domiciliato per la carica in Torino presso la
sede sociale, (nel seguito Finpiemonte).

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

PREMESSO CHE

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di
Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società

finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data _____ hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e. con D.G.R. n. 27-6320 del 22 dicembre 2022 è stato approvato l'Atto di

indirizzo relativo alla misura “Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari” a sostegno degli interventi per potenziare il sistema dei servizi di cura e di assistenza alle famiglie, che sappia fornire risposte ai bisogni della parte più vulnerabile della popolazione piemontese;

f. in attuazione della predetta D.G.R., con Determinazione n. __ del _____ del Dirigente della Direzione regionale Sanità e Welfare è stato approvato il relativo Avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari;

Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell’affidamento regionale delle attività volte alla gestione della procedura di erogazione del “Buono Domiciliarità”, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione della procedura di erogazione del Buono Domiciliarità, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito nell’Atto di indirizzo e nell’Avviso pubblico richiamati in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. In particolare, la misura d’aiuto prevede il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari, mediante l’erogazione di un Buono per la

domiciliarità.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

a. acquisizione delle domande di rimborso (DdR) e della documentazione di rendicontazione annessa tramite la piattaforma dedicata;

b. l'esame istruttorio delle domande di rimborso e della documentazione di rendicontazione annessa che prevede:

- la verifica della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio integrante la DdR, appurandone la completezza e coerenza con i dati di cui ai punti successivi;*
- la verifica del contratto (di lavoro o di prestazione di servizi) tra richiedente/beneficiario e soggetto erogante il servizio di assistenza, appurandone la vigenza e la coerenza dei dati con i cedolini di pagamento / fatture di spesa;*
- verifica dei giustificativi di spesa (ricevute versamenti contributivi/fatture, ecc.), appurandone la coerenza con i dati del contratto e della dichiarazione;*
- verifica dell'assenza sulla "piattaforma telematica dedicata" di elementi ostativi al pagamento derivanti da controlli automatici derivanti dall'incrocio con altre banche dati o segnalazioni pervenute da parte degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;*
- segnalazioni al settore regionale affidante di eventuali anomalie nelle DdR (documentazione errata o mancante ecc...) non sanate nei tempi indicati da parte del richiedente;*

• erogazione del controvalore economico dei Buoni a seguito

dell'avvenuta validazione delle DdR;

• registrazione contabile delle liquidazioni;

• monitoraggio trimestrale delle richieste di rendicontazione pervenute

e segnalazione al settore regionale affidante di mancate

rendicontazioni per un periodo superiore a quello consentito

dall'Avviso.

• trasmissione ai beneficiari degli eventuali provvedimenti di revoca

emanati da Regione Piemonte e gestione dei recuperi.

2. Finpiemonte, in fase di validazione della rendicontazione, svolge attività volta a verificare, anche attraverso l'incrocio con i dati in possesso di altre Amministrazioni, la veridicità delle dichiarazioni presentate dai richiedenti.

3. Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte i controlli sulle singole operazioni finanziate, secondo le modalità e tempistiche definite per le misure finanziate da risorse di derivazione europea, nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo.

4. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e, con frequenza semestrale, trasmette al Settore affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.

5. Finpiemonte, nel caso di perdita di requisiti essenziali oppure di insorgenza di elementi di incompatibilità nell'erogazione del Buono, avvia la procedura di revoca e procede con l'attivazione delle misure per il recupero di quanto, eventualmente, indebitamente percepito dal destinatario secondo le modalità indicate nell'Avviso pubblico per l'attuazione della misura.

6. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale:

- l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento;
- la definizione della dotazione finanziaria;
- l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative;
- l'approvazione dell'Avviso pubblico (con attivazione di una piattaforma telematica per la ricezione delle istanze) per l'attribuzione di vantaggi economici, che stabilisca anche i tempi e le modalità di attuazione;
- l'istruttoria delle domande pervenute attraverso la piattaforma telematica dedicata e l'ordinamento sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 1. il punteggio sociale riportato da ciascun richiedente;
 2. in seconda istanza, a parità di punteggio sociale, l'I.S.E.E.;
 3. in caso di parità tanto del punteggio sociale quanto dell'I.S.E.E., l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

- l'assegnazione dei Buoni Domiciliarità a coloro che, a seguito di istruttoria, risulteranno ammissibili fino a concorrenza delle risorse disponibili.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Sanità e Welfare l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività in oggetto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Risorse

I. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 27-6320 del 22 dicembre 2022 e della Determinazione dirigenziale n. ___ del _____, ha stanziato l'ammontare delle risorse corrispondenti complessivamente a € 45.750.000,00 a valere sul Programma FSE+ 2021-2027 - Priorità III, OS K, azione 1, Misura *“Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari”*.

La Regione trasferisce a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, le risorse occorrenti alla liquidazione dei "Buoni" con cadenza trimestrale, a seguito dell'approvazione della graduatoria degli ammessi al beneficio nello sportello relativo.

Il trasferimento delle risorse occorrenti per la liquidazione dei “Buoni” avviene in via anticipata per la copertura delle prime dodici mensilità e, successivamente alla loro erogazione, la somma occorrente alla liquidazione delle successive dodici mensilità.

In caso di cessazione anticipata del beneficio da parte del destinatario, a qualsiasi titolo essa sia dovuta, Finpiemonte si impegna a restituire le risorse eccedenti alla Regione con cadenza semestrale. La Direzione regionale affidante può disporre le modalità di riutilizzo di tali risorse per eventuali scorrimenti di graduatorie o per l'apertura di nuovi sportelli per l'accesso al beneficio.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2025 e, comunque, sino al termine dei periodi di erogazione previsti dalla misura.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia

gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nell'Avviso pubblico e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7– Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Tra le parti è convenuto un corrispettivo pari a euro 665.597,00 (oltre IVA), da corrispondere nelle annualità 2023-2024-2025 con le seguenti imputazioni presuntive, comunque da riparametrare in sede di liquidazione effettiva sulla base del numero di erogazioni gestite nel periodo di riferimento:

- 2023: € 266.238,80 (ofe)

- 2024: € 266.238,80 (ofe);

- 2025: € 133.119,40 (ofe)

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sui capitoli capitoli 170554, 170556 e 170558 nell'ambito del PR FSE Plus 2021-2027, con

applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell’articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle

condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra,

Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale

n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene

attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1552,

anno di riferimento _____.

.Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione,
progettazione ed innovazione sociale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione della procedura di erogazione del "Buono Domiciliarità", di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27-5128 del 27 maggio 2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione regionale Sanità e Welfare, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati *personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici* non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per

le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali

sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali,

compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate,

da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal

danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il

Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale

aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione

e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di

adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi

contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto

previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato

del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali

sono i seguenti:

a. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di

residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento);

b. dati sanitari (condizione di non autosufficienza, esito valutazione multidimensionale).

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione alla Misura denominata “Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari” in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Piattaforma per la presentazione istanze inserita nell’ambito del catalogo di servizi “Piemonte Tu”;

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, *salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od* altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del

trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,

incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle ***obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.***

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce

autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali *modifiche*.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.